



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 31 del 28 novembre 2023

Focus settimanale:

- **Entro il 29 novembre la correzione dei dati delle spese sanitarie**
- **Le novità previste per gli impatriati**
- **Principio contabile OIC 34 – iscrizione dei ricavi**
- **La finanziaria 2024**
- **FAQ sull'individuazione del titolare effettivo**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Entro il 29 novembre la correzione dei dati delle spese sanitarie.....	11
Le novità previste per gli impatriati	13
L'Approfondimento.....	15
Principio contabile OIC 34 – iscrizione dei ricavi.....	15
L'Approfondimento.....	26
La finanziaria 2024	26
L'Approfondimento.....	45
FAQ sull'individuazione del titolare effettivo.....	45

Flash di stampa



Aiuti di Stato	IL SOLE 24 ORE 21.11.2023	La Commissione Europea proroga fino al 30.06.2024 le regole straordinarie sugli aiuti di Stato varate al momento dello scoppio della guerra in Ucraina e aumenta leggermente l'ammontare massimo di aiuti in alcuni settori specifici.
Concordato biennale e regime forfetario	ITALIA OGGI 21.11.2023	Nel caso in cui il contribuente forfetario decida di avvalersi del concordato preventivo biennale potrebbe essere "costretto" tenere la contabilità per rilevare i costi di esercizio, anche in assenza di uno specifico obbligo.
Proroga del ravvedimento speciale	IL SOLE 24 ORE 21.11.2023	Un emendamento alla legge di conversione del decreto Proroghe (D.L. 132/2023) dovrebbe prorogare dal 30 settembre al 20.12.2023 i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale.
Avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni	IL SOLE 24 ORE 21.11.2023	Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti informa che la Direzione centrale Servizi delle Entrate ha precisato, agli uffici territoriali che gestiscono l'attività di controllo anche tramite Civis, che l'Agenzia delle Entrate deve valutare solo le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comprese quelle derivanti da dichiarazioni integrative, senza chiedere ulteriore documentazione a supporto.
Dati informativi per l'accesso al concordato preventivo biennale	ITALIA OGGI 22.11.2023	Lo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo, che stabilisce il perimetro applicativo del concordato preventivo biennale, chiarisce nel caso in cui vengano indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, non è possibile accedere al concordato.

Notifiche e controlli sulle dichiarazioni dei redditi 2017 e 2018	IL SOLE 24 ORE 22.11.2023	Considerando le proroghe dei termini previste dalla normativa Covid, le cartelle di liquidazione delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, oltre che i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, dovranno essere notificate entro il 31.12.2023.
Ivie dal 2024	ITALIA OGGI 22.11.2023	Con il testo della legge di Bilancio 2024, in approvazione alla Camera, l'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), sarà del 1,06%, allineando la situazione nazionale con quella di Francia e Germania.
Comunicazione al Ministero degli incentivi piano transizione 4.0	ITALIA OGGI 22.11.2023	Entro il 30.11.2023 scade il termine entro cui vanno comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) i dati relativi agli incentivi previsti nel Piano nazionale Transizione 4.0.
Assistenza fiscale su avvisi bonari	ITALIA OGGI 22.11.2023	Tramite l'informativa 20.11.2023, n. 139 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) ha chiarito che la risposta del Fisco alla richiesta di assistenza telematica proposta dall'intermediario sugli avvisi bonari, non può contenere la richiesta di documenti ulteriori a quelli posseduti dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'art. 36-bis Dpr 600/1973.
Residenza fiscale delle società	IL SOLE 24 ORE 23.11.2023	La bozza di testo del "decreto Internazionalizzazione", depositato per l'esame in commissione Finanze alla Camera del 23.11.2023, modifica il tema della residenza fiscale delle società, sostituendo i concetti di sede amministrativa e oggetto principale con direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale, mentre rimane la nozione di sede legale.
Sanzioni per le piattaforme online	IL SOLE 24 ORE 23.11.2023	I gestori di piattaforme online di marketplace, al fine di evitare sanzioni, devono verificare entro il 31.01.2024 di aver trasmesso le informazioni relative all'anno 2023 sulle vendite di beni e

		prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e le loro app.
Rottamazione- quater	ITALIA OGGI 23.11.2023	La seconda rata della rottamazione-quater deve essere versata entro il 30.11.2023 o entro il 5.12.2023, considerando i 5 giorni di tolleranza.
Riforma dello Statuto del contribuente	IL SOLE 24 ORE 24.11.2023	Lo schema di decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente è stato trasmesso alle Camere. Tra le varie modifiche è stabilito che non è necessaria alcuna motivazione rinforzata in caso di accertamenti soggetti al contraddittorio preventivo.
Disapplicazione disciplina società di comodo	IL SOLE 24 ORE 24.11.2023	I soggetti economici con scarsa redditività hanno la possibilità di non essere considerati società di comodo tramite due possibilità: perfezionando l'assegnazione o la trasformazione agevolata o scegliendo l'auto-disapplicazione in presenza di situazioni oggettive, anche in assenza di interpello, con separata indicazione nel modello Redditi SC, quadro RS, rigo 116.
Comunicazione crediti non più utilizzabili da bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 24.11.2023	L'Agenzia delle Entrate aprirà a partire dal 1.12.2023 sulla sua piattaforma telematica, i canali per procedere con l'invio delle comunicazioni di mancato utilizzo delle agevolazioni per le quali siano state esercitate le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Dichiarazione correttiva	IL SOLE 24 ORE 25.11.2023	Ancora per quest'anno, fino al 30.11 è possibile correggere il modello 730 già presentato utilizzando il modello «Redditi correttivo». Dall'anno prossimo invece le scadenze per l'invio saranno unificate al 30.09 per tutti. La scadenza del 30.11 offrirà la possibilità di aggiungere redditi non compresi nel 730 oppure modificare i dati già inviati.
Investimenti in beni 4.0, formazione, R&S, innovazione e design	IL SOLE 24 ORE 25.11.2023	I dati relativi ai crediti d'imposta per investimenti in beni 4.0, formazione, ricerca e sviluppo, innovazione e design, devono essere comunicati al Ministero delle

Imprese e del Made in Italy entro il 30.11.2023.

Remissione in bonis
per i bonus edilizi

IL SOLE 24 ORE
25.11.2023

Le comunicazioni di cessione del credito a terzi o di sconto in fattura, con la remissione in bonis, dei bonus edili (non solo superbonus) generati da spese sostenute nel 2022, per le quali la scadenza ordinaria dell'invio era il 31.03.2023, vanno inviate entro il 30.11.2023.

L'Agenzia interpreta



Cripto-attività e principi contabili

CIRCOLARE
N. 30/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, tratta il tema delle cripto-attività dove rispetto a quello in bozza, il testo definitivo introduce il seguente importante passaggio: "in applicazione del principio di derivazione rafforzata – sulla base del quale (...) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (...) quindi, dovranno essere applicate, di volta in volta, le norme fiscali relative alle qualificazioni e classificazioni che le cripto-attività assumono in bilancio".

Comunicazione dati di pagamento nel commercio elettronico

PROVVEDIMENTO
N. 406675 DEL
20.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento ha indicato modalità e termini che i prestatori di servizi di pagamento (Psp) operanti in Italia dovranno seguire per redigere la comunicazione da inviare all'Amministrazione Finanziaria dal 1.01.2024, in merito ai trasferimenti oltre-frontiera.

Comunicazione delle piattaforme online dei redditi e-commerce

PROVVEDIMENTO
N. 406671 DEL
20.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento e rendendo operativa la direttiva europea Dac7 (direttiva Ue 2021/514, recepita dal D.lgs. 32/2023, in vigore dal 26.03.2023), ha stabilito l'obbligo di comunicazione da parte delle piattaforme online dei redditi relativi all'e-commerce, all'affitto di beni immobili, all'offerta di servizi personali e alle attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Aliquota Ires ridotta sui proventi da locazioni per enti di assistenza

INTERPELLO
N. 464
DEL 21.11.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha precisato che sui proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare, gli enti di assistenza e beneficenza scontano l'aliquota Ires dimezzata, a condizione che vengano reinvestiti nell'attività istituzionale, in linea con quanto affermato dalla circolare n. 15/E/2022.

Sospensione dell'accisa	INTERPELLO N. 465 DEL 21.11.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che le cessioni di beni in sospensione di accisa sono anche in sospensione di Iva, anche quando coinvolgono soggetti stabiliti in altri Stati membri o beni provenienti da tali Stati, considerando la prevalenza del c. 939 della L. 205/2017.
Iva al 22% per albergo nautico diffuso	INTERPELLO N. 466 DEL 23.11.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha affermato che alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto dell'albergo nautico diffuso (utilizzo delle stesse imbarcazioni per brevi navigazioni da diporto e piccole escursioni limitrofe, senza l'ausilio di equipaggio da parte dall'armatore o gestore della struttura), si applica l'aliquota Iva ordinaria.
Allegato B sismabonus	INTERPELLO N. 467 DEL 24.11.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la remissione per l'asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico (il cosiddetto allegato B) si riferisce all'intero complesso oggetto di compravendita, in caso di sismabonus acquisti.
Superbonus e Fondo indigenti	PROVVEDIMENTO N. 411179/2023	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha precisato che, relativamente al Fondo indigenti, vi è corrispondenza tra l'importo del contributo erogabile e il contributo richiesto.
Comunicazione crediti da bonus edilizi	PROVVEDIMENTO N. 2023/410221	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha precisato che una volta accettata la domanda da parte dell'Agenzia delle Entrate, il titolare non può più disporre del credito. La trasmissione delle comunicazioni può riguardare una o più rate non ritenute più utilizzabili a partire dal 1.12.2023.
Codice tributo per bonus gasolio	RISOLUZIONE N. 63/E/2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha approvato il codice tributo "7056" per il bonus gasolio autotrasportatori.

Il Giudice ha sentenziato



Convenzione Italia-
Lussemburgo

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELL'ABRUZZO
N. 642/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo ha precisato che il cittadino italiano, pensionato e residente in Lussemburgo, ha diritto a ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte Irpef operate dall'Inps sul reddito da pensione percepito.

Prestazione a
consumatori finali e
rimborso Iva

CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA
C-606/22

L'Avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea, ha sancito che l'autorità fiscale deve sempre consentire al soggetto passivo di poter rettificare in diminuzione l'Iva riscossa e dichiarata in eccesso nel caso di prestazioni per consumatori finali.

Quota di legittima e
divisione dei beni

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 31125/2023

La Cassazione ha affermato che per determinare l'entità della quota di legittima va considerato il valore, alla data di apertura della successione, dei beni ereditari e dei beni donati dal de cuius durante la sua vita.

Autonoma
organizzazione e 2
lavoratori part-time

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 32110/2023

La Cassazione ha sancito che non si configura l'autonoma organizzazione nel caso di professionista che assume 2 lavoratori part-time, in quanto queste unità lavorative sommate coprono l'attività di un solo lavoratore. L'Irap non è dovuta.

Dissequestro dei
conti

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 40415/2023

La Cassazione ha chiarito che il giudice, in particolari circostanze, ha la possibilità di autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca quale profitto di attività illecite, permettendo così alla società di pagare le imposte dovute sulle stesse.

Confisca anche
senza
compensazione del
credito Iva fittizio

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 42195/2023

La Cassazione ha sancito che se per i vertici societari si configura il reato tributario, si dispone la misura ablatoria anche se il credito Iva fittizio non risulti

portato in detrazione nell'anno di competenza.

Esenzione Imu area edificabile ritenuta di pertinenza

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 28932/2023

La Cassazione ha stabilito che un'area edificabile può essere ritenuta pertinenza e per questo motivo non soggetta al pagamento dell'imposta municipale, se è destinata di fatto al servizio di un fabbricato. Il contribuente deve aver comunicato al comune l'esistenza del vincolo.

Finanziamento infruttifero dei soci

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 31174/2023

La Cassazione ha precisato che l'atto di delibera assembleare con cui si approvano i versamenti dei soci a titolo di finanziamento infruttifero implica l'enunciazione del negozio di mutuo. Si applica così l'imposta di registro in misura proporzionale.

Illegittimo il riversamento dell'Irap alle Regioni

CORTE
COSTITUZIONALE
N. 206/2023

La Corte Costituzionale ha sancito che la legge regionale che estende il riversamento diretto dell'Irap alle regioni alle somme derivanti dal ravvedimento operoso, è illegittima.

Annullabile il Pvc senza documenti allegati

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI REGGIO
EMILIA
N. 208/2023

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, ha stabilito che se il pvc della Gdf di un avviso di accertamento richiama altri documenti che non sono allegati o noti al contribuente, l'atto è annullato.

In breve

Entro il 29 novembre la correzione dei dati delle spese sanitarie

È possibile fino al 29 novembre regolarizzare le comunicazioni trasmesse lo scorso 30 settembre al Sistema tessera sanitaria in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) del 2023, al fine della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Infatti, nei casi di errata comunicazione dei dati (art. 3 comma 5-*bis* del DLgs. 175/2014), se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 30 settembre 2023, la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione errata è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

I soggetti che entro lo scorso 30 settembre hanno trasmesso i dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2023 sono:

- i medici e gli altri professionisti sanitari (compresi gli ottici, il cui obbligo è stato introdotto dal DM 28 novembre 2022);
- le farmacie e le parafarmacie;
- le strutture sanitarie.

Per gli infermieri pediatrici - come previsto dal DM 22 maggio 2023 -, obbligati all'adempimento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, limitatamente al 2023 è prevista, in via transitoria, un'unica scadenza per la trasmissione dei dati, fissata al 31 gennaio 2024. Dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei dati avverrà seguendo le scadenze previste per gli altri soggetti.

I citati soggetti devono trasmettere i dati dei documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie, indicando anche le informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali.

In relazione al 2023, si tratta ad esempio:

- del c.d. "bonus vista", (di cui all'art. 1 comma 438 della L. 178/2020 e al DM 21 ottobre 2022);
- del c.d. "bonus psicologo", (di cui all'art. 1-*quater* comma 3 del DL 228/2021 e al DM 31 maggio 2022).

Operativamente, come specificato in una [FAQ](#) pubblicata sul sito del Sistema TS, lo psicologo o l'ottico, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, invia al Sistema i dati della fattura o dello scontrino, il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l'importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, il quale è trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia "AA".

Quanto ai termini per la comunicazione dei dati, in relazione alle spese sostenute nel 2023, essi scadono:

- il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
- il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.

Come disposto dal DM 27 dicembre 2022, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la periodicità di trasmissione dei dati diventerà mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Sull'ultimo punto si precisa però che la bozza del DLgs. c.d. "Adempimenti", attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), sul quale le competenti Commissioni parlamentari devono fornire i pareri entro il prossimo 14 dicembre, prevede modifiche in relazione alla periodicità di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 della bozza di DLgs., la trasmissione dei dati delle spese sanitarie per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate rimarrà a cadenza semestrale anche a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, senza prevedere un successivo passaggio alla periodicità mensile, come era invece stabilito dai precedenti decreti.

Per quanto riguarda la scadenza del 29 novembre per la regolarizzazione delle comunicazioni già inviate entro il 30 settembre, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 23 maggio 2022 n. 22, ha precisato che il codice tributo da utilizzare per versare la sanzione è "8912", denominato "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA".

Le novità previste per gli impatriati

Lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, attuando una serie di norme contenute nella L. 111/2023 di riforma del sistema fiscale, propone una serie di novità sulla legislazione prevista per i lavori impatriati.

Mentre in questo momento il regime agevola qualsiasi lavoratore che trasferisce in Italia la propria residenza, l'articolo 5 dello schema di decreto ritorna un po' al passato, agevolando solo il lavoratore con un elevato grado di specializzazione/qualificazione.

Le modifiche rispetto all'attuale previsione sono:

- reddito detassato è pari al 50% (rispetto all'attuale 70%, o 90% per i trasferimenti nel Mezzogiorno);
- reddito agevolato fino a 600.000 euro;
- residenza richiesta pregressa di tre anni,
- dopo l'impatrio è richiesto un periodo minimo di residenza pari a cinque anni (evitando il fenomeno di impatriates regimes shopping)

La norma trasmessa al Parlamento stabilisce che il nuovo "vecchio" regime si applicherà a coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia dal 2024, anche se il comma 6 dell'articolo 5 consente, in via transitoria, di applicare il regime più favorevole a coloro che trasferiscono la residenza in Italia entro la fine del 2023. Chi intende beneficiare ancora delle vecchie regole deve quindi affrettarsi ad acquisire la residenza anagrafica in un Comune italiano entro il 31.12.2023 anche se la residenza fiscale sarebbe acquisita solo dal 2024.

Le altre disposizioni previste nelle bozze rimangono invece invariate. L'art. 1 del Titolo I modifica come previsto l'articolo 2 del Tuir, stabilendo che dal 1.1.2024 viene considerato residente il soggetto che per la maggior parte del periodo d'imposta, ha il domicilio o la residenza in Italia.

L'art. 2 affronta il tema della residenza fiscale delle società e degli enti. Rispetto all'attuale previsione di sede legale, sede amministrativa e oggetto sociale, nella nuova versione viene confermata solo la sede legale, mentre gli altri due aspetti sono sostituiti dalla sede di direzione effettiva, rappresentata dalla *"continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso"* e dalla gestione ordinaria in

via principale, rappresentata dal *“continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”*.

La presunzione di esterovestizione prevista dall’art. 73 comma 5-bis del TUIR, viene mantenuta anche se con qualche piccola modifica.

L’art. 6 disciplina infine il fenomeno del reshoring, stabilendo che i redditi delle società che si trasferiscono in Italia proveniente da Stati extracomunitari, verranno detassati per il 50% del relativo ammontare per il periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento e per i cinque periodi d’imposta successivi. Tale previsione non si applica però alle attività già esercitate in Italia nei 24 mesi che precedono il trasferimento e l’agevolazione viene meno nel caso in cui la società “impatriata” si ritrasferisce all’estero. La società deve inoltre necessariamente rimanere in Italia sino al quinto anno successivo alla scadenza del regime agevolativo (per le grandi imprese il periodo è aumentato a dieci anni) e i benefici si perdono ogni qualvolta viene trasferita all’estero l’attività. Si attende comunque l’approvazione da parte della Commissione europea.

L'Approfondimento

Principio contabile OIC 34 – iscrizione dei ricavi

PREMESSA

Con il recente aggiornamento del principio contabile Oic 34 l'Organismo nazionale di contabilità ha riunito in un unico documento:

- le regole da seguire per classificare e valutare i ricavi, soffermandosi in particolar modo su alcune questioni legate ai ricavi derivanti dalle vendite di beni;
- le informazioni da comunicare nella Nota Integrativa.

Di seguito, dopo aver riepilogato brevemente i postulati civilistici della prudenza e della competenza ci occuperemo della metodologia che tutti i redattori del bilancio devono seguire per iscrivere i ricavi.

I POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA PRUDENZA E DELLA COMPETENZA

Come stabilito dall'art. 2423 del c.c.¹ gli amministratori devono predisporre il bilancio d'esercizio con chiarezza per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta **“la**

¹ L'art. 2423 del c.c. afferma che: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione(2).

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”.

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

A tal fine occorre rispettare i seguenti postulati:

- prudenza;
- prospettiva della continuità aziendale
- rappresentazione sostanziale;
- competenza;
- costanza nei criteri di valutazione;
- rilevanza;
- comparabilità.

Premesso ciò, osserviamo che per la corretta iscrizione dei ricavi di esercizio si deve tener conto soprattutto dei postulati della prudenza e della competenza che andremo ad analizzare dettagliatamente nel proseguio.

LA PRUDENZA

Come stabilito dall'art. 2423-bis, comma 1 del c.c.² le voci di bilancio devono essere valutate con prudenza, ovvero effettuando stime ragionevoli in condizioni di incertezza.

Sotto un profilo operativo, il postulato della prudenza deve essere applicato come segue:

- valutando in maniera separata gli elementi eterogenei componenti le singole voci. In tal modo si evita che i maggiori valori di alcuni elementi possano essere compensati con i minori valori di altri. Si pensi ad esempio al principio contabile Oic n. 13 "**Rimanenze**" che nel rispetto della previsione di legge richiede di valutare le rimanenze separatamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce;

² L'art. 2423-bis, comma 1, n. 5 del c.c. dispone che: "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente".

- riportando solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio³ e tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo⁴ (articolo 2423-bis, comma 1, n. 4, cod. civ).

In merito a questo punto segnaliamo che il Principio contabile Oic 11 precisa che: **“Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio”**.

Sempre il Principio contabile Oic 11, oltre a chiarire quanto previsto dalla vigente normativa in tema di prudenza, elenca anche altre fattispecie che devono rispettare questo postulato. Si pensi ad esempio:

- a quanto previsto del Principio contabile Oic 25 **“Imposte sul reddito”** e più precisamente agli utili derivanti dall'iscrizione a bilancio di imposte anticipate, che devono essere rilevati solo se ragionevolmente certi. Si fa notare che una analoga raccomandazione non è prevista, invece, per le imposte differite;
- a quanto stabilito dal Principio contabile Oic 31 **“Fondi rischi e oneri e TFR”** e nello specifico al trattamento in bilancio delle attività potenziali.

In pratica, in ossequio al principio della prudenza le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non devono essere rilevati in bilancio.

LA COMPETENZA

³ L'art. 2423-bis, comma 1, n. 2 del c.c. stabilisce che: “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”.

⁴ L'art. 2423-bis, comma 1, n. 4 del c.c. prevede che: “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.

A norma dell'art. 2423, comma 1, n. 3 del c.c. chi redige il bilancio deve tener conto “**dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento**”.

Il Principio contabile Oic 11 precisa, inoltre, che:

- la competenza è un criterio temporale attraverso il quale “**i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio**”.
- il principio della competenza è definito dai singoli Principi contabili, i quali stabiliscono se il momento della rilevazione delle operazioni aziendali a Conto Economico rispetta o meno il postulato della competenza.

Il Principio della competenza richiede, infine, che i costi sostenuti siano correlati ai ricavi dell'esercizio. Si pensi in tal senso alla rilevazione dei risconti e nello specifico a quanto precisato dal Principio contabile Oic 18 “**Ratei e Risconti**”, ovvero che: l'iscrizione di un risconto attivo comporta la rettifica dei costi iscritti a Conto Economico, ciò al fine di correlare i costi ai ricavi di competenza di esercizi futuri.

CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI

ASPETTI GENERALI

Nel corso di questa disamina abbiamo appurato che i principi della prudenza e della competenza influenzano l'iscrizione dei ricavi a Conto Economico.

In particolare, abbiamo appreso che:

- devono essere iscritti solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
- i ricavi devono essere rilevati nel Conto economico solo quando maturano.

Ebbene, circa il primo aspetto rileviamo che si ha certezza dell'esistenza di un ricavo quando si è in possesso di un idoneo titolo giuridico.

In merito al secondo aspetto, ovvero al momento della maturazione, osserviamo, invece, che questo dipende dalla durata dell'operazione.

Per queste ragioni, in presenza di una cessione:

- **di beni**, i ricavi devono essere iscritti nel rispetto del principio della competenza, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - ✓ il processo produttivo dei beni è stato ultimato;
 - ✓ si è realizzato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Di fatto il passaggio di proprietà si considera concluso solo quando tutti i rischi e benefici sono stati trasferiti dal venditore all'acquirente;
- **di servizi**, i ricavi devono essere rilevati per competenza a Conto Economico solo se il servizio è stato reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata.

ISCRIZIONE DEI RICAVI NEL CONTO ECONOMICO

Come stabilito dall'art. 2425-bis del c.c. l'iscrizione dei ricavi a Conto Economico deve essere fatta come segue:

- ***“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi”*** (comma 1).
Facciamo presente che in merito a questo punto il Principio contabile Oic 12 precisa che le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi a esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di Principi contabili rilevate a norma dei § 47-53 e 15-20 dell'Oic 29 ***“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio”***;
- ***“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*** (comma 2);
- ***“I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio”*** (comma 3);
- ***“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*** (comma 4).

RILEVAZIONE INIZIALE DEI RICAVI

Le indicazioni relative alle corrette regole di contabilizzazione dei ricavi sono illustrate dal Principio contabile Oic 34, che esaminiamo di seguito.

COME IDENTIFICARE LE UNITÀ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE E LE ECCEZIONI

Per poter iscrivere i ricavi a Conto Economico il redattore di bilancio deve anzitutto esaminare il contratto di vendita per stabilire quali sono le unità elementari da contabilizzare.

In particolare, ***“devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente”***.

Diversamente, non risulta necessario separare le singole unità elementari se:

- ***“i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;***
- ***una o più prestazioni previste dal contratto, non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente”***.

LA VALORIZZAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE

Dopo aver identificato le singole unità elementari di contabilizzazione si deve procedere ***“con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto ad ogni unità elementare di contabilizzazione. Il prezzo complessivo deve essere allocato a ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto.....”***.

Il Principio contabile Oic 34 precisa, inoltre, che il prezzo delle singole unità elementari è quello stabilito dal contratto, salvo che lo stesso non risulti “**significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati**”.

Laddove non fosse disponibile un prezzo di riferimento la società può stimare il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **“metodo della valutazione dei prezzi di mercato: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei prezzi del mercato in cui opera. Questo metodo può anche prevedere il riferimento ai prezzi praticati dai concorrenti della società per beni o servizi simili e l’aggiustamento di detti prezzi per riflettere i costi e i margini della società;**
- **metodo dei costi attesi più margine: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei costi sostenuti o da sostenere per adempiere il contratto e aggiunge un margine adeguato al bene o servizio in questione;**
- **metodo residuale: la società stima il prezzo di vendita a sé stante del bene o del servizio in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto”.**

Qualora non fosse possibile nemmeno stimare in maniera attendibile il prezzo di vendita delle unità elementari di contabilizzazione si dovrà iscrivere “**il ricavo di quelle per cui non è stato possibile produrre una stima ragionevole**” ad un valore pari al costo sostenuto.

In presenza di corrispettivi variabili il redattore del bilancio dovrà, invece, valorizzare le componenti variabili quando le stesse diventano ragionevolmente certe. A tal proposito si rammenta che la ragionevole certezza va valutata sulla base:

- dell’esperienza storica;
- degli elementi contrattuali;
- dei dati previsionali.

Da ultimo segnaliamo che in caso di eventuali riduzioni del prezzo contrattuale, ovvero di sconti, abbuoni, penalità e resi, occorre ridurre i ricavi in ragione della migliore stima del corrispettivo e, ad ogni modo, tenendo sempre conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche.

Operativamente, per stimare questo importo la società deve scegliere tra uno dei seguenti metodi, ed utilizzare quello che in base all'esperienza maturata consente di stimare meglio l'importo del corrispettivo variabile.

Nelo specifico si tratta di optare tra:

- la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo. Metodologia solitamente applicata quando la società prevede che possano realizzarsi più di 2 scenari. Si pensi in tal senso ad una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo;
- l'importo più probabile. È questo il caso che si presenta quando il contratto ha soltanto 2 risultati possibili, ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna.

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA

Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione la società dovrà decidere, sulla base del principio della competenza economica, il momento in cui rilevare il ricavo. Utile a tal fine è, però, distinguere tra vendita di beni e prestazioni di servizi.

VENDITA DI BENI

Secondo il principio contabile Oic 34 in caso di vendita di beni i ricavi relativi alle singole unità elementari di contabilizzazione devono essere registrati se si verificano le seguenti condizioni:

- **“è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita”.**

Più precisamente nel valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi è avvenuto, la società deve tener conto sia di fattori qualitativi, si pensi ad esempio a una valutazione delle clausole contrattuali, che di fattori quantitativi, ad esempio, una valutazione dell'esperienza storica.

Per queste ragioni, è corretto ritenere che si realizza il trasferimento sostanziale dei benefici quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.

Si precisa, inoltre, che per benefici devono intendersi i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene. In altre parole, i benefici si considerano trasferiti al cliente **“quando lo stesso può disporre liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione. Alcuni esempi delle modalità con cui un’impresa può ottenere tali benefici sono i seguenti:**

- ✓ ***l’uso del bene per la produzione di altri beni o per la prestazione di servizi;***
- ✓ ***l’uso del bene per aumentare il valore di altri beni;***
- ✓ ***l’uso del bene per estinguere passività o ridurre oneri; oppure***
- ✓ ***la vendita o lo scambio dei beni”;***
- ***“l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile”;***
- ***“il processo produttivo dei beni è completato”.***

Occorre, inoltre, precisare che in ipotesi di vendita di beni con diritto di reso, si pensi in tal senso al caso del rimborso dell’importo pagato dal cliente a fronte della restituzione di un bene funzionante, il ricavo da indicare a Conto economico deve essere ridotto della stima effettuata dalla società. Stima che deve tener conto di quanto si ritiene probabile che al cliente debba essere riconosciuta una forma di rimborso⁵. Si ricorda, poi, che, come contropartita, la società dovrà iscrivere una passività tra i fondi oneri.

Precisiamo, infine, che la contabilizzazione del reso comporta:

- il ripristino del costo del bene venduto che la società prevede di ricevere;
- che l’ammontare di tale costo venga iscritto in una voce separata tra le attività dell’attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

In presenza di una prestazione di servizi i ricavi devono essere registrati a Conto economico in base allo stato di avanzamento e se sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ***“l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita”;***

⁵ Per tale stima si fa riferimento quanto precisato dal § 16, lett. a).

- ***“l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente”.***

Premesso ciò, osserviamo che in base al Principio contabile Oic 34, lo stato di avanzamento può essere determinato con varie metodologie.

In particolare, il redattore del bilancio deve determinare in maniera attendibile i servizi prestati e in relazione al tipo di operazione utilizzare uno dei seguenti metodi:

- ***“proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro”;***
- ***“proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati”.***

Diversamente, qualora la società non fosse in grado di rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, detto ricavo dovrà essere iscritto a Conto economico solo quando la prestazione risulterà definitivamente completata.

LE VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Si fa presente che, se successivamente alle valutazioni fatte, la società dovesse venire a conoscenza di presupposti o fatti nuovi occorrerà rivedere le stime effettuate, aggiornando il valore del ricavo.

Ricordiamo, inoltre, che, se dovesse intervenire una modifica contrattuale, che prevede l’inserimento di un corrispettivo aggiuntivo questo dovrà essere contabilizzato separatamente.

Diversamente, in ipotesi di sola modifica del corrispettivo o della prestazione si dovrà procedere alla contabilizzazione allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare.

In merito alle informazioni da indicare nella Nota Integrativa l’art. 2427, comma 1 del c.c. dispone che in questo documento devono essere riportate le seguenti informazioni:

- ***“1) criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”;*** e

- **“10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”.**

Ricordiamo, inoltre, che in ottemperanza al principio della rilevanza **“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”⁶.**

In buona sostanza, chi redige il bilancio può non effettuare la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione sé ciò produce effetti irrilevanti sull’ammontare complessivo dei ricavi. Ecco, però, che in tal caso si dovranno esporre in Nota Integrativa i criteri con cui è stata determinata la soglia della rilevanza.

⁶ Art. 2423, comma 4 del c.c..

L'Approfondimento

La finanziaria 2024

PREMESSA

È già trascorso un anno e, quindi, iniziamo a parlare di Finanziaria 2024 (AS 926). Con questo intervento iniziamo a trattare delle previsioni contenute nella bozza, ricordando che si dovrà attendere l'ultimazione del processo approvativo durante il quale l'originaria versione risentirà degli emendamenti presentati ed approvati. L'articolato originario si trasforma generalmente in un articolo unico che si sviluppa in una innumerevole quantità di commi che racchiuderanno la versione condivisa dal Governo e dal Parlamento.

Muti prima casa

L'articolo 3 proroga al **31.12.2024** il termine previsto dall'articolo 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus" e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe") per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

NB: L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È prevista inoltre l'assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame.

Welfare aziendale

Con l'articolo 6, per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d'imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

- il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Ricordando che per il 2023 il limite era fissato a € 3.000, per il 2024 predetto limite è aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

Attenzione, però, perché per l'operatività dell'aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Imposta sostitutiva premi produttività

L'articolo 7 prevede per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Modifiche aliquote IVA

Con l'articolo 11, il Legislatore interviene sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all'aliquota IVA ridotta del 5%, sopprime:

- il n. 1-quinquies) relativo a *"prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile coppette mestruali"*.

NB: I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10%;

- il n. 1-sexies) relativo a:
 - *"latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;*
 - *preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);*
 - *pannolini per bambini;*
 - *seggolini per bambini da installare negli autoveicoli"*.

Con riferimento ai predetti prodotti:

- è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10%:
 - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
 - estratti di malto;
 - preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);
- nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10%;
- nulla è disposto per i seggolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Nell'articolo 12 viene riproposta la rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Ricordiamo che i terreni e partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

In qualità di adempimenti, la norma prevede che entro il 30.6.2024 si debba provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Locazioni brevi e cedolare secca

Intervenendo sull'art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. "locazioni brevi" (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, è disposto che la relativa aliquota passa dal 21% al 26% *"in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta"*.

Dal tenore della norma, non risulta chiaro se, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trovi applicazione con riferimento a tutti i canoni o soltanto per quelli relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

La norma in commento:

- interviene esclusivamente sulle locazioni brevi; pertanto per le "altre" locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l'aliquota del 21%;
- dispone l'innalzamento dell'aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti; pertanto in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l'aliquota del 21%.

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.

Con la modifica del comma 5 del citato art. 4, è disposto che la ritenuta si considera operata a titolo di acconto:

- qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta;
ovvero
- non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Al fine di adeguare l'ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia UE 22.12.2022, causa C-83/21 "*Airbnb*", è modificato il co. 5-bis del citato art. 4, riguardante i soggetti non residenti che mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatori, incassano i canoni / corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento dei canoni / corrispettivi.

Fermo restando che detti soggetti sono tenuti ad operare in qualità di sostituti d'imposta la ritenuta nella misura del 21% sull'ammontare dei canoni / corrispettivi all'atto del versamento degli stessi al beneficiario, è ora disposto che, per il versamento e la certificazione con il mod. 770 delle ritenute operate:

- il soggetto extraUE:
 - con una stabile organizzazione in Italia ovvero in un Stato UE, adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione;
 - è privo di stabile organizzazione in Italia e in uno Stato UE, adempie gli obblighi in esame tramite un rappresentante fiscale.

Resta fermo che, in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti, che appartengono al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione / versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve;

- il soggetto UE privo di stabile organizzazione in Italia può adempiere gli obblighi direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale.

Cessione di immobili interessati da bonus edilizi

Al fine contrastare fenomeni elusivi, l'articolo 18 nei commi da 2 a 4, detta regole particolari per la cessione di immobili che siano stati interessati da un intervento edilizio che ha fruito delle agevolazioni fiscali.

In caso di cessione di immobili da parte di un "privato", l'articolo 67, comma 1, lett. b), TUIR, prima della legge di bilancio, disponeva che costituiscono «redditi diversi»:

- *"le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi** quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante".*

In base alla citata lett. b) dell'articolo 67, pertanto, la persona fisica "privato" che cede un immobile:

- può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:
 - la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all'acquisto, costruzione o donazione dell'immobile ceduto;
 - la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;
- non consegue una plusvalenza tassabile qualora:
 - la cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall'acquisto, costruzione o donazione;
 - l'immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure sia stato adibito ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto / costruzione e la cessione.

L'articolo 18, co. 2 e 3 modifica il citato co. 1, inserendo un'integrazione ai sensi della quale la lett. b) sopra riportata trova applicazione "*al di fuori delle ipotesi*" di cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che costituiscono "redditi diversi"

- *"le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del [DL n. 34/2020] che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo"*

La Finanziaria 2024 individua innanzitutto una nuova "categoria" di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Sono espressamente esclusi gli immobili:

- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni o del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

Quanto sopra trova giustificazione nella diversa modalità di determinazione della relativa plusvalenza, in applicazione di quanto stabilito dal successivo articolo 68, comma 1, TUIR, ai sensi del quale

- *"le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo ...".*

Con l'aggiunta al citato comma 1 del riferimento alla nuova lett. b-bis), tale modalità di determinazione della plusvalenza conseguita trova ora applicazione anche alla nuova fattispecie. Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione in base alla quale:

- *"ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 ... si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) ... Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per*

cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) ... acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"

Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che tra i "costi inerenti al bene" ceduto:

- non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi se:
 - i lavori si sono conclusi da meno di 5 anni;
 - il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'art. 121, DL n. 34/2020.

Sul punto nella Relazione Illustrativa è precisato che *"non concorrono al computo dei costi inerenti al bene quelli relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus agevolati nella misura del 110% per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore".*

Ciò porta quindi a concludere che nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110% non trova applicazione la nuova disposizione in esame e tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti; è possibile considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi se i lavori si sono conclusi da più di 5 anni ed il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'art. 121, DL n. 34/2020.

Con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all'articolo 119 con detrazione del 110% conclusi da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto o costruzione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra, è rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT. Come si è già detto, considerato che il citato articolo 119 è entrato in vigore nel 2020, tutte le cessioni poste in essere fino al 2025 rientreranno nella prima casistica (plusvalenza determinata escludendo dai "costi inerenti al bene" le spese per gli interventi con detrazione del 110% e opzione per sconto in fattura o cessione del credito)

É infine previsto che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate può essere assoggettata all'imposta sostitutiva (26%) di cui all'articolo 1, comma 496, Legge n. 266/2005.

Le novità che si sono raccontate trovano applicazione a decorrere dalle cessioni poste in essere dall'1.1.2024.

Cessioni a turisti privati extracomunitari

L'articolo 19 interviene in materia di IVA nelle cessioni di beni a turisti extra comunitari. La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE "privati" contenuta nell'articolo 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

- il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extraUE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).

Ora, *"al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana"*, il predetto limite è ridotto a € 70.

Rottamazione del magazzino

All'articolo 20 è riproposta la c.d. "rottamazione del magazzino", ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali, già prevista in passato dalla L. 488/1999, di cui vengono ricalcate le linee principali e, sia pure nell'ambito della più ampia regolarizzazione delle scritture contabili, dalla L. 289/2002.

Soggetti interessati

Sono interessati dalla disposizione gli esercenti attività d'impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

Oggetto dell'adeguamento

Possono essere oggetto di "adeguamento" le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex articoli 92, TUIR) relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all'1.1.2023).

Non sono interessate dalla regolarizzazione le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'articolo 93, TUIR).

Modalità di adeguamento

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

- eliminazione delle esistenze iniziali. In merito, in occasione della precedente analoga disposizione, nella Circolare 1.6.2000, n. 115/E il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);
- iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse

NB: L'adeguamento va "richiesto" nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (mod. REDDITI 2024).

Vediamo nel dettaglio le due modalità di regolarizzazione.

Eliminazione delle rimanenze iniziali

La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate.

In tal caso si procede all'eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi.

La regolarizzazione prevede il versamento:

- dell'IVA determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, è così individuata:

IVA relativa alle operazioni al netto di quella riferita alla cessione di
beni ammortizzabili

Volume d'affari


- dell'imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

Iscrizione esistenze iniziali

In questo caso, l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta l'aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

Secondo quanto chiarito nella citata Circolare n. 115/E non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una "mera rivalutazione".

In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. In questo caso, non è dovuto alcun importo ai fini IVA.



Versamenti

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva andrà versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

- I^a rata: entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 (es. per i contribuenti solari: 30/6/2024)
- II^a rata: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (es. per i soggetti solari: 30/11/2024).

Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni

Correttamente va fatto presente anche che l'imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Effetti della regolarizzazione

L'adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell'articolo 20, "non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere". I "nuovi" valori sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali.

Altro aspetto fondamentale è precisare che l'Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento su periodi d'imposta antecedenti al 2023, non potranno essere oggetto di rettifica in tali esercizi.

Ricordiamo che nella citata Circolare n. 115/E è stato chiarito che il valore dell'adeguamento non è utilizzabile ai fini dell'accertamento di precedenti periodi d'imposta limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, ferma restando la possibilità di espletamento dello stesso in relazione ad altre componenti di reddito. L'adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).

Variazione catastale di immobili con bonus edili

La regola generale sugli accatastamenti degli immobili prevede che a seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della "*Dichiarazione di variazione dello stato dei beni*" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

L'articolo 21 prevede che, con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, l'Agenzia delle Entrate verificherà, "*sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati*", l'assolvimento dell'adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l'Agenzia invierà al contribuente un'apposita comunicazione.

Ritenuta bonifici interventi edili

L'articolo 23, comma 1, prevede l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta che banche o Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o del risparmio energetico.

La modifica ha effetto dall'1.3.2024.

Ritenuta agenti di assicurazione

I commi 2 e 3 dell'articolo 23 modificano l'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, sopprimendo l'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La decorrenza dell'obbligo ad effettuare le ritenute decorre dall'1.4.2024, e conseguentemente si dovrà applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi), così come previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IVIE e IVAFE

Il 4° comma dell'articolo 23 modifica l'art. 19, DL n. 201/2011, prevedendo:

- l'aumento dallo 0,76% all'1,06% l'aliquota relativa all'IVIE;
- l'individuazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari l'aliquota relativa all'IVAFA qualora gli stessi siano detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

Imponibilità dei diritti reali di godimento

Le lettere a) e b) comma 5, dell'articolo 23 prevedono che i redditi derivanti dagli "altri diritti reali di godimento" sono ricompresi tra quelli disciplinati dall'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR e costituiscono, pertanto, redditi diversi.

Cessione metalli preziosi

La lettera c), comma 5, dell'articolo 23, modificando l'articolo 68, comma 7, lett. d), TUIR prevedendo che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in caso di mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.

Trasferimento proprietà autoveicoli

Il comma 6 dell'articolo 23 estende ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano la disposizione di cui all'articolo 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura l'acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA in occasione della prima cessione interna.

Compensazioni

La legge di bilancio mette mano all'istituto della compensazione mediante F24, individuando nuove fattispecie di obbligatorietà di passaggio tramite Entratel-Fisconline e un blocco in presenza di debiti tributari.

Compensazione crediti previdenziali

La lettera a), comma 7, dell'articolo 23 e l'articolo 10 intervengono integrando l'articolo 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, prevede che dall'1.7.2024 anche ai fini dell'utilizzo in

compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, con l'introduzione all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/97:

- a) del nuovo comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

Qualità del soggetto	Decorrenza compensazione crediti INPS
Datore di lavoro non agricolo	1) Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero 2) dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata INPS	La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

2. del nuovo comma 1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

Compensazione e debiti tributari

La lettera b), comma 7, dell'articolo 23 introduce il nuovo comma 49-quinquies all'articolo 37, DL n. 223/2006, prevedendo che dall'1.7.2024 è esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari o contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

Cessazione partita IVA

Sempre l'articolo 23, ma al comma 12, introduce il nuovo comma 15-bis.3 all'articolo 35, DPR n. 633/72 il quale prevede che l'operatività del comma 15-bis.2 venga estesa anche al caso di notifica da parte dell'Ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell'attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell'attività.

Anche in questo caso, pertanto, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Resta ferma l'applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/97.

Assicurazione obbligatoria eventi catastrofici

Con l'articolo 24 viene introdotto l'obbligo per le imprese, con sede legale in Italia o sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), causati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni.

La norma prevede inoltre che del mancato rispetto del predetto obbligo si tiene conto *"nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici"*.

Inoltre va rappresentato che l'obbligo assicurativo non interessa le imprese i cui immobili risultano interessati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura assicurativa sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

ISCRO

All'articolo 31 viene previsto il riconoscimento "a regime" a decorrere dal 2024 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR.

Per poter fruire dell'ISCRO i professionisti iscritti alla Gestione separata devono rispettare i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.

NB: I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell'ISCRO il professionista deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un'apposita domanda.

L'indennità sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

L'indennità:

- è erogata per 6 mensilità;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa;
- non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota complessiva sarà pertanto pari al 26,07%).

Determinazione ISEE

L'articolo 38 prevede che nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di € 50.000, non debbano essere considerati:

- ✓ i titoli di Stato di cui all'art. 3, DPR n. 398/2003;
- ✓ i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Conclusioni

Con questo intervento si è fatta una prima analisi delle originarie previsioni della legge di bilancio. Si parla di “originarie previsioni” in quanto, come sempre accade, in sede di approvazione da parte del Parlamento non è mai accaduto che la versione promossa dall’Esecutivo fosse esattamente confermata.

Sarà quindi indispensabile confrontare il contenuto di questo intervento con la versione definitiva.

Sarà sicuramente oggetto di una più puntuale trattazione nel momento in cui vedrà la luce la versione definitiva.

L'Approfondimento

FAQ sull'individuazione del titolare effettivo

PREMESSA

In questi giorni gli Studi professionali sono coinvolti, fra gli altri adempimenti di periodo, anche nella consulenza alle imprese relativamente all'adempimento comunicativo del titolare effettivo dei soggetti dotati di personalità giuridica.

L'ultimo tassello che mancava è costituito dal DM 29/9/2023 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9/10/2023. L'articolo unico del DM al secondo comma recita: "Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente provvedimento decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022."

Ecco che i 60 giorni andrebbero a scadere il 10 dicembre, ma, essendo una domenica, si sposta al lunedì (primo giorno lavorativo successivo).

In primo luogo ricordiamo che soggetti tenuti all'adempimento sono i soggetti dotati di personalità giuridica e quindi parliamo di:

- società di capitali;
- soggetti giuridici privati tenute all'iscrizione nello specifico registro di cui al DPR n. 361/2000: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato;
- trust e istituti giuridici affini.

Si parla sempre e comunque di soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese.

Infocamere ha redatto una apposita guida operativa nella quale sono rinvenibili tutta una serie di casistiche. Ma, chiaramente, le fattispecie di "vita comune" sono variegata.

Ecco che il Ministero dell'economia e delle finanze assieme alla Banca d'Italia (in particolare l'U.I.F.), hanno predisposto un documento nel quale rispondono ai quesiti pervenuti.

Non va confuso l'adempimento del titolare effettivo previsto nella dichiarazione dei redditi (rigo RS150). Infatti, soggetti alla comunicazione della titolarità effettiva nel modello Redditi 2023 coinvolge anche le società di persone e gli imprenditori individuali.

Ricordiamo anche i criteri che si dovranno seguire per l'individuazione del titolare effettivo, che sarà sempre una persona fisica. È una previsione “a scalare”, nel senso che la sequenza da seguire è la seguente:

1. il soggetto che detiene la proprietà diretta o indiretta (per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona) di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
2. nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest'ultimo coincide con la persona fisica cui è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società stessa;
3. qualora dall'applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, il titolare effettivo è la persona fisica titolare, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Quindi possiamo affermare che nessun soggetto giuridico è esonerato dalla comunicazione in quanto, se non si individua il titolare effettivo nelle casistiche 1 o 2, sarà sempre necessario comunicare i dati dell'amministratore che risulta essere il rappresentante legale della società o dell'ente.

Riportiamo, quindi, i quesiti e le relative risposte fornite il 20 novembre.

1. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?

R: Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Ente pubblico. Ne deriva che l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'Ente.

2. Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?

R: Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007 titolare effettivo è *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"*.

Stante, quindi, l'esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale *"ultimate beneficial owner"*, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.

Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

3. Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare, ecc.)?

R: Il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria all'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore, ecc.), deve essere identificato come "esecutore", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p), D.Lgs. n. 231/2007 ovvero sia come *"il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente"*.

4. Ai fini dell'individuazione del titolare/i effettivo/i degli Enti ecclesiastici, quale criterio trova applicazione?

R: Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della Legge n. 222/85 sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura del luogo in cui hanno sede (DPR n. 361/2000). Trova, pertanto, applicazione per tali enti l'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso art. 20, secondo cui *"il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione"*.

5. Gli Enti ecclesiastici sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 e del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55?

R: Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR n. 361/2000 soggiacciono all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 e alla disciplina dettata dal Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55. Per gli Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti il suddetto obbligo di comunicazione e la disciplina di cui al Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55 non trovano applicazione.

6. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007?

R: Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 trovano applicazione secondo l'ordine indicato dalla norma. Nell'ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, *"nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente [...]"* (comma 3).

Nell'ipotesi in cui l'applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo art. 20, secondo cui il titolare effettivo "*coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*".

In ogni caso, nell'individuazione del titolare effettivo, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell'interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l'operazione.

7. Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?

R: L'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, C.c.

8. Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?

R: Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 20, la persona fisica o le persone fisiche

alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.

9. Qualora trovi applicazione in via residuale il criterio di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?

R: In applicazione del criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non necessariamente in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno.

Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.

10. I soggetti obbligati sono tenuti a procedere all'identificazione del titolare effettivo delle Fondazioni bancarie clienti? Ai fini dell'individuazione del/i titolare/i effettivo/i delle Fondazioni bancarie qual è il criterio applicabile?

R: I soggetti obbligati sono tenuti, nell'adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica, a identificare il titolare effettivo delle Fondazioni bancarie. L'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 ha portata generale e detta, infatti, "*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*" e quindi anche di associazioni non riconosciute, Fondazioni bancarie, ecc.

Al fine di individuare il titolare effettivo delle Fondazioni bancarie, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 non potendo trovare applicazione i commi 2 e 3, utili per l'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, né il comma 4, che si riferisce testualmente alle "*persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000*".

Pertanto, in tale ipotesi, la figura del titolare effettivo deve essere individuata in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Fondazione bancaria.

11. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali?

R: Tenuto conto che, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si considerano titolari effettivi rispettivamente l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.

Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile).

12. A quali imprese si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007?

R: Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

13. In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?

R: In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve

attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche.

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.

14. La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'obbligo di eventuale segnalazione ex art. 35 e dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007?

R: L'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei soggetti obbligati qualora questi ultimi "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita*". Ne deriva che la mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex art. 35, D.Lgs. n. 231/2007.

Come chiarito dall'UIF nel Provvedimento 12.5.2023, recante gli indicatori di anomalia, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Analogamente, la predetta difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 231/2007.

Le prossime scadenze



30 novembre 2023

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Termine per versare la 2^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpéf/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2023.

MODELLO REDDITI 2023

Termine per trasmettere in via telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

REGIMI OPZIONALI

Termine per comunicare, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.

REDDITI 2023

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

CEDOLARE SECCA

Termine per versare la 2^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.

IVA - LIPE

Termine per inviare telematicamente la comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2023.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine per versare l'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2023 se di importo inferiore a € 5.000 e dell'imposta relativa al 3° trimestre 2023.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI

Termine entro cui concludere le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con contestuale versamento dell'imposta sostitutiva.

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI

Termine di versamento della 1^a rata dell'imposta sostitutiva sull'estromissione dei beni delle imprese individuali posseduti al 31.10.2022.

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti – GESTIONE SEPARATA

Termine entro cui effettuare il versamento del 2° acconto dovuto sull'importo eccedente il contributo minimo.

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine entro cui effettuare il versamento della 2^a rata della quota di contribuzione 2023 eccedente il contributo minimo.

11 dicembre 2023

TITOLARE EFFETTIVO

Termine entro cui comunicare al Registro Imprese il titolare effettivo.

15 dicembre 2023

REGOLARIZZAZIONE CORRISPETTIVI

Termine entro cui effettuare la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della mancata certificazione dei corrispettivi per il periodo dal 1.01.2022 al 30.06.2023.

VERSAMENTO RITENUTE

16 dicembre 2023

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMU - SALDO

Termine entro cui versare il saldo Imu dovuto per il 2023.
